

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **679/1988** (ECLI:IT:COST:1988:679)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13147**

Atti decisi:

N. 679

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali") e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo, iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, nel corso di un giudizio instaurato da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo di Napoli, per l'annullamento della sentenza 16 dicembre 1981 n. 1115 del T.A.R. per la Campania, ha sollevato, con ordinanza in data 6 aprile 1984, ed in riferimento agli Artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali") e dell'art. 2, comma secondo, della legge 22 luglio 1977, n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"), i quali stabiliscono che il trattamento economico del personale "artistico e tecnico" degli enti lirici e istituzioni musicali assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate e vietano espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrastano con i sopraindicati parametri costituzionali, in quanto attribuiscono ai contratti nazionali l'autorità di incidere sull'organizzazione degli enti pubblici, senza che siano assicurate sufficienti garanzie quanto ai tempi ed alle modalità di formazione dei contratti stessi, ed in quanto fanno produrre ai contratti collettivi nazionali effetti sui rapporti di impiego del personale degli enti lirici indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che li recepisca, pregiudicando, in tal modo, la possibilità di tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato un dubbio sulla rilevanza delle questioni dedotte, perché le spettanze del "premio di produzione" aziendale del personale Teatro S. Carlo, su cui il giudice amministrativo è chiamato a decidere, sono soltanto quelle anteriori alla delibera impugnata e possono, quindi, implicare "aumenti" del costo del personale vietati dalla legge n. 426 del 1977;

che la stessa Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, è sopravvenuta la legge 13 luglio 1984, n. 312 ("Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"), che (art. 6) ha generalizzato l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e "normativo" di tutto il personale degli enti lirici;

che, ancora più recentemente, il decreto legge 11 settembre 1987, n. 374 ("Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate"), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 450, ha (art. 3, primo comma) applicato al personale degli enti lirici la normativa vigente per gli "enti pubblici economici" ed ha statuito (art. 3, secondo comma) che i benefici derivanti da "eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento", sono trasformati in "assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali";

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in ordine alle controversie ivi instaurate in relazione allo jus superveniens ed in particolare alla "sanatoria" prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450 del 1987;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in relazione alle norme sopravvenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.